Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

TRIBUNALE DI PATTI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO *EX* ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA *EX* ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra **PALMERI ENZA**, nata a Piraino (ME) il 20/02/1972 e residente in Sant'Angelo di Brolo (ME) Via Irianni n. 26/a, C.F. PLMNZE72B60G699T, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello (Me), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora Tiranno, (C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830 – PEC: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it – Fax n. 1782289786) che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto,

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *in persona del Ministro pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina corrente a Messina in Via Dei Mille is. 221;

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia *in persona del dirigente generale pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina corrente a Messina in Via Dei Mille is. 221;

3) Ufficio Scolastico Provinciale di Messina *in persona del dirigente generale pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina corrente a Messina in Via Dei Mille is. 221.

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria – Scuola dell'infanzia e scuola primaria, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 18/08/2015, giusto Decreto n. 10126 del 18/08/2015.

****

FATTO

****

PREMESSO che,

- La Sig.ra Palmeri Enza è in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, diploma abilitante all'insegnamento, conseguito in data AS. 1989/1990 presso l'Istituto Magistrale "S. Luigi" di Patti (ME) con votazione 36/60.

- La ricorrente è altresì in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna conseguita in data 24/01/1992 presso il Provveditorato agli Studi di Messina con votazione 63.50/100, titolo questo valido per l'insegnamento nella classe di concorso "abilitazione all'insegnamento nella scuola materna".
- Infine è in possesso del titolo di "Operatore su PC" conseguito in data 11/01/2002 presso International Service di Barcellona P.G. (ME).
- La Sig.ra Palmeri Enza appartiene ad una delle categorie di docenti esclusi dalla partecipazione alla Fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 98 della Legge n. 107/2015 in quanto è stata impossibilitata a presentare domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on-line ai sensi del comma 1 art. 4 DDG del 17/07/2015 n. 767, alle fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato previste dal comma 98 della Legge 107/2015, posto che detto sistema consente l'accesso esclusivamente a coloro che già appartenevano alle categorie previste dalla normativa sopra citata.
- Ciò posto, l'odierna istante inoltrava domanda di ammissione alle Fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 98 della Legge n. 107/2015 e al DDG n. 767/2015, che però non sortiva esito.
- Successivamente, con lettera racc.ta a/r n. 145963856221 del 11/07/2016 richiedeva l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e/o permanenti utilizzabili per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, considerato che in D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro fossero in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'a.s. 1989/90, dunque, della stessa istante e che il successivo D.M. n. 495 del 22/06/2016 perseverava nel precludere la possibilità a quest'ultima di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento pur essendo abilitata.
- Altresì, detta istanza era determinata anche dal nuovo assetto normativo di cui alla Legge n. 107/2015 che comportava l'impossibilità da parte della ricorrente di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017 e poi prorogata all'a.s. 2018/19 (art. 1, comma 10-bis, Legge n. 21 del 25/02/2016 di conversione del D.L. n. 210 del 30/1/2015) per richiedere l'inserimento nella III fascia, o in subordine, nella IV, delle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non più essere attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della ricorrente.
- Ancora, considerato che il Consiglio di Stato, con Sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16/04/2015, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui impediva ai docenti in

Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, la Sig.ra Palmeri Enza presentava l'istanza di cui sopra, senza però ottenere riscontro alcuno.

CONSIDERATO che.

- In occasione dell'ultimo aggiornamento disposto con DM n. 235/2014 per gli anni scolastici 2014-2017, la ricorrente, essendo in possesso dei titoli di accesso alla III fascia delle GAE, ha presentato la suddetta domanda di aggiornamento/reinserimento nelle stesse graduatorie all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina.
- Tuttavia il MIUR non ha provveduto al reinserimento della Sig.ra Palmeri Enza, intendendo con ciò applicare unicamente le norme del DM n. 235/2014, che riprendono quelle contenute nell'art. 1 del DM n. 44/2011.
- L'art. 1 del DM n. 235/2014 (come l'art. 1 del DM n. 44/2011), richiama parzialmente l'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2004, stabilendo che "... *la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato nel successivo art. 9 ... la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria ...*".
- Sennonché, la stessa norma precisa che "... *a domanda dell'interessato, da presentarsi entri il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione ...*".
- Il DM n. 235/2014 – come del resto anche i precedenti DM – nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle GAE per gli anni scolastici 2014/2017, non ha previsto il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che non avevano presentato domanda di aggiornamento/inserimento in occasione dei precedenti aggiornamenti, venendo, per tale motivo, cancellati dalle graduatorie.
- Orbene, questa omissione è palesemente illegittima e determina l'ingiusta esclusione della ricorrente dalle GAE valida per il triennio 2014/2017, impedendole l'accesso per l'immissione in ruolo.

****

DIRITTO

****

1. In via preliminare: sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Per mero tuziorismo difensivo, parte ricorrente sottolinea la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario (*ergo* del Tribunale in funzione del Giudice Unico del Lavoro) circa le controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento nella scuola, come la presente.

Tanto in considerazione, da un lato, la della natura della situazione giuridica protetta e, dall'altro, dell'attività esercitata dalla P.A. e considerata l'assenza di una procedura concorsuale vera e propria.

Invero, la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e degli atti di gestione delle stesse, riguarda gli atti che determinano l'attribuzione dei punteggi e la verifica della sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria: in tutti i casi, l'interessato fa valere un diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Ora, appunto, la verifica dei requisiti e l'attribuzione dei punteggi non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono, a voler tutto concedere, venire in considerazione giudizi tecnici e/o valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, in ogni caso, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

Nessun rilievo assume, inoltre, la natura amministrativa del DM che prevede la modalità di inserimento nella graduatoria immediatamente leso dall'atto di natura gestionale-privatistica di esclusione della stessa.

Il DM viene in rilievo in via incidentale ma non è la causa diretta della lesione lamentata.

Pertanto, il Giudice Ordinario può occuparsi di esso incider tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 gli riconosce espressamente.

2. Nel Merito.

Il mancato reinserimento degli insegnanti che non hanno presentato domanda di aggiornamento delle GAE nelle graduatorie medesime da parte del MIUR si fonda sull'errato convincimento che la cancellazione prevista dai DM n. 44/2011 e n. 235/2014 sia definitiva e sull'errata presunzione della chiusura delle graduatorie per effetto della Legge n. 296/2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento).

Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

I due DM, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto in essi non previsto) le disposizioni contenute nella Legge n. 143/2004, ne violano sia la lettera che la *ratio*.

Infatti, l'art. 1, comma 1 lett. b), del DM n. 235/2014 statuisce che "... *a norma dell'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2004, la permanenza ... nelle graduatorie ad esaurimento ... avviene su domanda dell'interessato ... la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria ...*".

Tuttavia, il richiamo all'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2004 è parziale in quanto la norma ivi contenuta così stabilisce "... *dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del MIUR ... la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi ... a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ...*".

È dunque pacifico che la odierna ricorrente ha presentato la domanda di inserimento nelle GAE all'USR per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, giusta istanza versata in atti; altrettanto pacifica, per quanto argomentato, è l'assoluta illegittimità del suo mancato inserimento nelle graduatorie.

È infatti vero che l'art. 1, comma 1 bis, della Legge 143/2004 prevede la cancellazione dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda, ma è altresì vero che la sanzione non è definitiva giacché la stessa norma consente, a domanda dell'interessato, il suo reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

La norma quindi (si ribadisce *ad abundatiam*) prevede espressamente la possibilità per quanti sono stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro lo stesso termine stabilito per l'aggiornamento della medesima, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

È palese che, in tal modo, è stata introdotta, con una fonte normativa di rango secondario (DM n. 44/2011 e n. 235/2014) una modifica, ossia la sanzione della decadenza, ad una

fonte normativa di rango primario (Legge n. 143/2004) assolutamente nella stessa non prevista!

In tal senso si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la Sentenza n. 3658 del 14/07/2014, a conferma della precedente Sentenza n. 27640/2010, emessa dal TAR Lazio, ove ha affermato "... *una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2004, porta a ritenere illegittima della normativa regolamentare adottata, per una parte, in applicazione della disposizione primaria che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione dalla graduatoria*", ma, per un'altra parte, in violazione della medesima, dal momento che la stessa norma primaria non solo non prevede alcuna preclusione e/o decadenza, ma, al contrario, espressamente stabilisce che "... *a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine (ovvero, entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del MIUR), è consentito il reinserimento nella graduatoria , con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione* ...".

Ancora, il mancato reinserimento della Sig.ra Palmeri Enza in graduatoria risulta illegittimo anche per altro verso.

Com'è noto, l'art. 1, comma 605 lett. c), della Legge n. 296/2006, ha stabilito che, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 143/2001 (ossia, quelle cui fa riferimento l'art. 401 del TU), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

In particolare, la norma citata prevede l'adozione di interventi, con decreti del Ministero dell'Istruzione, per la "... *definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009 ... al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostruzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attuare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente* ..."; stabilisce, altresì, semplicemente, che "... *le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del DL n. 97/2004 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento* ...".

Pertanto, Legge n. 296/2006 si è limitata ad operare la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, riconfermando l'aggiornamento biennale delle graduatorie per i docenti già iscritti e, precludendo, a partire dall'anno scolastico 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo degli insegnanti già presenti in quelle graduatorie, ma non ha mai stabilito che quelli già presenti in graduatoria, che, per un motivo qualsiasi non abbiano presentato istanza di aggiornamento

Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

nei termini, debbano essere penalizzati al punto da non poter più essere riammessi in occasione degli aggiornamenti periodici delle graduatorie.

L'errata interpretazione ministeriale è contraria alla ratio della norma che ha introdotto la trasformazione e, che è unicamente rinvenibile nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente onde contrastare il fenomeno del precariato e nell'imposizione di un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie (a.s. 2007), consentendo unicamente gli aggiornamenti biennali, mentre, esula completamente da tale ratio l'intento di prevedere l'esclusione degli insegnanti già iscritti quale conseguenza sanzionatoria dell'omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

Invero, appare ragionevole e conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la previsione legislativa contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, Legge n. 143/2004 per cui la mancata presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria comporta la cancellazione della medesima, essendo opportuno che il Legislatore abbia previsto l'onere minimo, da parte dell'interessato, della manifestazione periodica del proprio interesse a permanere nelle graduatorie.

Tuttavia, la cancellazione non preclude affatto all'insegnante di poter richiedere il reinserimento in quanto la medesima norma, dopo aver previsto che "... *la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi ...*" *precisa espressamente che "... a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione ...*".

Essa è norma speciale rispetto alla norma generale che ha introdotto le graduatorie ad esaurimento e non può certamente ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 1, comma 605 lett. c), Legge n. 296/2006.

Infatti, l'incompatibilità tra le nuove norme di Legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi è una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione di entrambe in modo che dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono che derivare la disapplicazione e l'inosservanza della prima. Tutto ciò non si verifica nel caso in cui la legge ha determinato solamente il venir meno della *ratio legis* di quella precedente, senza dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata (Cass. n. 2502/2001 e n. 14129/2002).

Nel caso di specie non esiste alcuna incompatibilità logico-giuridica!

Pertanto, il principio del carattere "chiuso e ad esaurimento" delle graduatorie, lungi dall'essere assoluto, infatti, ha conosciuto e conosce delle deroghe tra le quali deve annoverarsi anche quella – stabilita dal legislatore - di reinserimento degli iscritti cancellati per la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, tutt'oggi in vigore e, per quanto argomentato, non tacitamente abrogata dalla Legge n. 296/2006.

Ciò posto, è chiaro che l'istante aspira ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) di Messina, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per il trienni 2014/2017 e, conseguentemente, ad essere destinatario di nomine in ruolo.

Ciò anche alla luce dell'atto adottato in data 31/04/2014 dalla Commissione Europea, la quale ha riconosciuto valore abilitante al titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Ancora, il DPR del 25/03/2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) del 05/06/2013, ha riconosciuto esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10/03/1997 e dell'art. 197 del TU n. 297/1994.

Altresì, con nota tecnica n. 2198 del 30/06/2015, il Ministero ha disposto l'inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale favorevole e con riserva, invece, per tutti coloro i quali hanno un giudizio ancora pendente; analoga cosa è stata successivamente ribadita dallo stesso Ministero in seno alla Circolare n. 0019621 del 06/07/2015, ove, addirittura, ha disposto l'inserimento in detta graduatoria per coloro che non hanno impugnato il DM n. 235/2014 in sede giurisdizionale.

Infine, da ultimo, la Legge n. 107/2015 definita la "Buona Scuola", ha stabilito, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 01/09/2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni) e la progressiva eliminazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento valide, fino ad oggi, per le immissioni in ruolo, nonché, di quelle di circolo e di istituto valide, fino ad oggi, per le supplenze a partire dall'a.s. 2015/2016.

La Sig.ra Palmeri ad oggi si trova dunque in una situazione tale che, pur avendone diritto, rischia di rimanere definitivamente "esclusa" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.

È palese pertanto il buon diritto della odierna ricorrente a chiedere ed ottenere l'inserimento in GAE anche in vista delle immissioni in ruolo future, atteso che, allo stato,

Avv. Mariella Nocifora Liranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

per l'a.s. venturo le GAE saranno ancora il serbatoio dal quale attingere per l'individuazione dei docenti destinatari di contratti a tempo indeterminato.

Altresì, anche solo per mero tuziorismo difensivo, pare opportuno sottolineare e meglio ribadire quanto già sopra accennato in ordine al riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

A tal uopo, disposizioni di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento.

Primo fra tutti il D.L. n. 297/1994 (TU delle disposizioni legislative in materia di Istruzione), nonché, l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) del citato TU ha stabilito che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di dicente di scuola materna ed elementare.

Ancora, è noto che l'art. 3 della Legge n. 341/1990 ha istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare, finalità fino ad allora perseguita dai soli corsi di studio delle scuole magistrali e degli istituiti magistrali.

Il successivo DPR n. 471/1996 ha definito poi l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolando in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento delle scuole materne ed elementari, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. CM n. 434/1997); a questo riguardo il successivo DM del 10/03/1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito antro l'a.s. 2001/2002.

Ancora, il regolamento di attuazione di cui al DPR n. 323/1998 ha prescritto all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami.

Nell'stesso senso si è espresso, altresì, il DDG n. 82/2012, laddove ha previsto espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.

Infine, il D.L. n. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128/2013, nell'abolizione del comma 4 bis dell'art. 1 della Legge n. 62/2000, ha indicato il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Non v'è chi non veda dunque come dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisca titolo abilitante all'insegnamento.

Pertanto, in totale contrasto con il dettato normativo e gli orientamenti giurisprudenziali nazionali e addirittura anche sopranazionali sopra riportati, il MIUR ha negato e continua tutt'ora a negare, inspiegabilmente, ai docenti con tale diploma il diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento e, dall'altra parte, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

In particolare, il DM n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nelle GAE.

Ed ancora prima, il DM n. 62/2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, ha escluso dalla II fascia della graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2001/2002.

In proposito è intervenuta la giurisprudenza amministrativa e giuslavorista la quale, in più ed uniformi pronunce, ha confermato quanto già previsto a livello normativo e cioè che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce valido titolo all'insegnamento (*cfr. Parere Consiglio di Stato 05/06/2013; TAR Piemonte, Sez. II, n. 00110/2014 del 18/01/2014; TAR Lazio Roma, Sez. III, n. 4198; TAR Piemonte Torino, Sez., n. 271 del 13/02/2014; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973 del 16/04/2015; Tribunale di Avezzano 14/06/2015; Tribunale di Cremona 12/06/2015; Tribunale di Udine Ordinanza n. 2311/15 del 01/08/2015; Tribunale di Messina Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16064/15; Tribunale di Messina Sez. Lavoro sul proc. n. 3943/2015 RG; Tribunale di Patti Sez. Lavoro sul proc. n. 1990/2015 RG; Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza del 11/06/2015*).

****

Per tutto quanto sopra premesso e considerato in fatto e diritto, la ricorrente *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente e nel merito, accertare e dichiarare, previa disapplicazione del DM n. 235/2014, nonché, degli atti amministrativi connessi e/o conseguenti, il diritto della Sig.ra Palmeri Enza ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di

Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nociforamariella@tiscali.it

Messina (GAE), valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato e nella I fascia delle graduatorie di circolo d'istituto, consentendo alla ricorrente, qualora necessario, di presentare apposita domanda di inclusione in GAE;

2. Per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Messina, valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, consentendo al ricorrente di presentare apposita domanda di inclusione.

3. Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla ricorrente

4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.

Relativamente all'instaurando procedimento le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it**.

Ai fini del pagamento del contributo unificato (art. 10 D.P.R. n. 115/20025) si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che è esente da versamento del contributo unificato state che il reddito familiare conseguito nell'anno 2015 è inferiore ad € 34.107,72.

Allegati: 1) Domanda di ammissione – diffida ad adempiere; 2) Richiesta di inserimento in GAE.

Sant'Agata Militello; 24/03/2017

Avv. Mariella Nocifora Tiranno

Tribunale Ordinario di Patti

Provincia di Messina

R. G. n. 1204/17

Il Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e la documentazione allegata;

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa e la comparizione delle parti, l'Udienza del giorno 19/6/17 **, h. 09,30 e ss. davanti a se in questo Tribunale.**

Dispone che copia del ricorso, con il pedissequo decreto, venga notificata a cura della *parte ricorrente* a *controparte* nei termini di legge.

Patti lì, 3/4/17

Il Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI PATTI
Depositato in Cancelleria
oggi 04 APR. 2017
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Domenico Amodeo

Firmato Da: AMODEO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6954f3b9d6bb97857a584182eaf0704a

Avv. Mariella Nocifora Tiranno
C.da Cavarretta n.88 – 98076 Sant'Agata Militello (ME)
C.F.: NCFMLL82P61I199A – P.IVA 03222850830
Cell. 328.7338430 – Fax 1782289786
pec: avv.mariellanocifora@pec.giuffre.it
e-mail: nocifioramariella@tiscali.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.).

Il sottoscritto Avv. Mariella Nocifora Tiranno n.q. di procuratore e difensore della Sig.ra **PALMERI ENZA**, nata a Piraino (ME) il 20/02/1972 e residente in Sant'Angelo di Brolo (ME) Via Irianni n. 26/a, C.F. PLMNZE72B60G699T, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio,

Premesso che,

- Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria – Scuola dell'infanzia e scuola primaria, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 18/08/2015, giusto Decreto n. 10126 del 18/08/2015.

Rilevato che,

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;
- L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "*... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ...*" (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principi fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;
- Del resto, questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

****

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella veste di cui sopra, formula

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Patti in funzione del Giudice Unico del Lavoro

Firmato Da: NOCIFORA TIRANNO MARIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30a5fe5a15e693d2bb57b3c75b8ed4
Firmato Da: AMODEO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6954f3b9d6bb97857a584182eaf0704a

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1) Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e sul sito internet dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina.

2) Quanto al MIUR, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, tutti mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Statoi di Messina Corrente in Via dei Mille Is. 221, 98122 Messina.

Sant'Agata Militello; 06/04/2017

Avv. Mariella Nocifora Tiranno

V°
si autorizza
la notifica con
le modalità
richieste, ex art. 151 cpc
Patti 10/5/2017

Il Giudice del Lavoro
(Dr. Fabio Licata)

TRIBUNALE DI PATTI
Depositato in Cancelleria
oggi 15 MAG. 2017

Assistente Giudiziario
(Dott. Domenico Amodeo)

Firmato Da: NOCIFORA TIRANNO MARIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 30e5fe5a15c6

Firmato Da: AMODEO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6954f3b9d6bb97857a584182eaf0704a